

REGOLAMENTO
PER L'ESERCIZIO DEGLI STABILI
COMUNALI CONTENENTI
APPARTAMENTI DI ABITAZIONE

Gli edifici siti in Via Collodi n.1 e Via del Giardino n.25 di Porto S. Stefano sono di proprietà comunale ed attualmente sono destinati esclusivamente ad uso di abitazione precaria per famiglie in disagiate condizioni.

Comprendono rispettivamente dodici e sette alloggi occupati da altrettante famiglie che li abitano continuativamente ed alle quali è attribuita la corresponsione di un esiguo canone di affitto.

Il pagamento del canone non potrà essere sospeso o ritardato, poiché costituisce in mora l'assegnatario, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente nei diversi momenti.

Ciascun inquilino dovrà consentire di accedere all'unità immobiliare all'Amministrazione Comunale, ove ne abbia motivata ragione.

Il conduttore non potrà apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali assegnati senza il preventivo consenso scritto dell'Amministrazione locatrice ed esonera la stessa Amministrazione da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero derivargli da interruzioni incolpevoli dei servizi.

L'Amministrazione Comunale, proprietaria degli immobili, provvede a tenere aggiornato un elenco degli assegnatari con tutti i dati identificativi, le planimetrie degli alloggi, nonché il registro dei canoni di affitto, oltre all'adempimento di tutti quegli atti che abbiano per scopo gli interessi e la tutela del bene.

Art. 1 – Le spese per la conservazione e la manutenzione della cosa comune o destinata ad uso comune, nonché dei servizi comuni, sono ripartite fra gli Inquilini in base alle Tabelle superficiali allegate.

Ai singoli Conduttori è fatto obbligo di provvedere, nella stessa proporzione, le spese necessarie:

- a) alla conservazione ed al mantenimento degli alloggi;
- b) alla manutenzione ordinaria delle scale, cioè pulizia delle stesse e dell'androne; all'illuminazione delle stesse oltre che alla manutenzione ordinaria dello stesso impianto;
- c) all'imbiancatura dell'androne, delle pareti ed alla verniciatura del corrimano;
- d) alla manutenzione ordinaria di grondaie, sifoni e colonne di scarico oltre che della rete di fognatura;
- e) alla manutenzione ordinaria di pavimenti, rivestimenti, infissi serrande ed al rifacimento di chiavi e serrature;
- f) all'acquisto del materiale per le pulizie ed alla disinfezione di bidoni e contenitori di rifiuti.

Art. 2 - Chiunque tenga nel proprio alloggio un animale da compagnia, è tenuto al rispetto degli altri inquilini, premurandosi di non causare danni o procurare fastidi ai vicini, tenendo particolarmente all'armonia del quieto vivere; in caso contrario dovrà allontanare l'animale.

Art. 3 - Le parti comuni dell'edificio (androne, scale, pianerottoli, ecc.) non possono essere utilizzati dagli inquilini per le proprie esigenze, ma devono essere lasciate al libero accesso di ognuno, senza che vi siano impedimenti di sorta (attrezzature varie, stendini per i panni, biciclette, motorini, ecc.), il tutto nel mantenimento dei rapporti di buon vicinato e con la responsabilità del buon padre di famiglia.

Approvato con delibera G.M. n. 304 del 27.09.01